CLEMENS PAPA XII.

MOTU PROPRIO &c.

DOPO aver conceduto al Marchese Pompeo Borbone del Monte, e Compagni da nominarsi dal medesimo, l'Appalto del nuovo Lotto, all' uso di Genova, Napoli, e simili, da Noi ristabilito in questa nostra Città di Roma, per anni cinque coll'Annua risposta di scudi ottanta mila, oltre le solite Regalie Camerali, Doti alle cinque Zitelle estraende in cadauna Estrazzione col fondo di scudi duecentomila, aumentato poi dal detto Marchese, e Compagni fino a scudi ducento otto mila per cautela de' Dilettanti, e Giocatori in detto Lotto, e respettivamente della nostra Camera, e con altri patti, e Capitoli diffusamente contenuti, ed espressi nel Chirografo da Noi segnato il di primo Gennaro prossimo passato, e nell' Istromento in esecuzione di esso stipolato da Monsignor Carlo Maria Sacripante Nostro Tesoriere Generale in nome Nostro, e della Nostra Camera col predetto Marchese del Monte negl'Atti del Castellani uno de' Segretarj della medesima: comparve avanti di Noi Paolo Montini, supplicandoci in suo proprio nome, e di altri suoi Compagni a volerlo ammettere all'oblazione della sesta parte di più di detto convenuto annuo Censo, e di preferirlo al sopranominato Marchese Pompeo; Noi pertanto ne rimettemmo la supplica a detto Monsignor Tesoriere Generale, indi avuto di ciò notizia detto Marchese del Monte, e suoi Compagni nominati, ed assunti alla partecipazione del predetto Appalto, ci fecero questi supplicare di benignamente ordinare, che quante volte detto Montini, o altri di lui supposti Compagni, due giorni prima dell'imminente Estrazzione fissata, e stabilita per il di 15. del corrente avessero esibita negl'Atti de' Segretarj di Camera documenti legitimi dell'effettiva Attergazione di scudi per lo meno per ora ducento ottomila, fatta, o in Luoghi de' Monti, o Vacabili, overo in denaro effettivo per tal effetto nel Nostro Monte di Pietà allora, e non prima dell'esibizione di dette Reali Cautele si ammettesse il Montini, e suoi Compagni a poter dedurre le loro pretenzioni nella maniera, che fosse stata

di

di Ragione, altrimenti non adempiendosi intieramente quanto sopra prima dell'imminente Estrazzione ci fussimo compiaciuti ordinare, che al detto Montini, e Compagni, e qualunque altro Pretendente, non competesse vlteriormente la facoltà di offerire la Sesta parte di più, ne dare altra eccezzione all'Istromento, come sopra, stipolato con detto Marchese, e Compagni Supplicanti; Onde dopo intesa la relazione fattaci dal sudetto Monsignor Tesoriere, à cui rimettemmo la supplica, ci piacque di rescrivere, come appresso = *Ex Audientia Sanctissimi habita prima Februarj 1738. facta per me relatione, Sanctissimus mandavit assignari terminum peremptorium Montino, ejusque Sociis, ut per totam diem decimam currentis absque ulla spe ulterioris prorogationis comparere debeat, quatenùs velit, in Actis cum reali attergatione locorum Montium Cameralium vacabilium, vel non vacabilium pro nunc, aut Deposito reali pro nunc scutorum biscentum, & octo millium, & prævia eadem realiattergatione, seù Deposito, suam, vel suorum oblationem exhibere, eademque die decima currentis elapsa, absque eo quod eadem oblatio cum reali attergatione, aut Deposito, vt supra exhibita fuerit, ex nunc pro tunc declaravit eundem Montinum, ac Socios perpetuò exclusos à quocumque jure offerendi, & hæc citra præjudicium jurium quomodolibet competentium Oratoribus recurrentibus, & citrà approbationem, vel reprobationem oblationis Depositi, aut attergationis forsan exhiben., & citrà approbationem prætensi Juris offerendi, prout de jure = C. M. Sacripantes Thesaurarius Generalis* = Qual Rescritto fù nello stesso giorno primo del corrente giudizialmente intimato al detto Paolo Montini, Giuseppe Maceroni, ed Enea Antonio Bonini, e successivamente avendoci il predettoMaceroni supplicato ad accordarli nuova proroga per l'adempimento del precitato Rescritto, rimettemmo la dilui supplica al detto Monsignor Tesoriere Generale, dal quale essendoci stata riferita, anche col parere della Congregazione Camerale sotto il dì 8. del corrente rescrivemmo doversi omninamente servare il sudetto Nostro Rescritto del primo Febraro corrente: Mà non avendo li detti Montini, Maceroni, ne altri dentro detto termine, cioè à tutto li 10. del corrente, adempiuta la disposizione, ed il contenuto in detto nostro Rescritto, e solamente nelli ultimi periodi di detto giorno 10. del corrente, e circa vn ora della notte avendo tentato di esibire negl'Atti di detti Segretarj di Camera vn Offerta, che per non esser uniforme al sudetto nostro preinserto Rescritto, si ricusò da essi di riceverla; Onde il predetto Maceroni procurò nel tempo stesso di esibirla, come fece negl'Atti del de Sanctis Notaro Capitolino, con esprimere nell'atto della esibizione, di ciò fare in adempimento del più volte menzionato Rescritto, e contemporanea-

men-

mente ottenne da Monsignor Lana Commissario Generale della Nostra Camera la sottoscrizzione dell'Interpellazione sopra la denegazione fattagli da'detti Sgretarj di Camera, e l'indicazione dell' esibizione dell'Offerta medesima seguita in detti Atti del de Sanctis coll'assertiua d'essere munita di tutte le sicurezze necessarie, ed opportune, avendo però esso Monsignor Commissario nell'atto di detta sottoscrizzione, fatta in essa la seguente protesta = *Exaduerso Commissarius Cameræ dixit non esse locum dictæ Interpellationi, ex quo, vt auditur, oblatio non est vniformis Rescripto Sanctissimi, & per consequens non debet registrari apud Acta Secretariorum Cameræ, supèr quo prò nùnc dixit generalia &c. saluo iure &c.* = quale interpellazione fece anco eseguire contro lo stessoMonsignor Commissario il giorno seguente 11. corrente ad ore 21., ed altra consimile Interpellazione colla Citazione ad dicendum contra protestationem nello stesso giorno, ed ora fece pure presentare al prenominato Marchese del Monte, Pietro Clementini, ed Angelo Farnesi di lui Procuratori: In questo stato di cose il predetto Marchese del Monte, e suoi Compagni avendoci nuovamente esposto, che, riconosciutasi la predetta offerta unitamente colle dette sicurezze, queste siano positiuamente difformi dal sudetto nostro preinserto Rescritto, specialmente, perche consistono nella semplice offerta della detta sesta parte della somma di scudi ottanta mila espressa nel Chirografo, ed Istromento di concessione di detto Appalto, in una copia d'un foglio, che si suppone sottoscritto da diversi Caratarj, che in tutto in ragione di scudi mille trecento per cadaun Carato costituiscono la somma di scudi ottantatrè mila ducento, due Cedole Bancarie, vna di Pietro Paolo Lepri di scudi dodici mila, l'altra di Filippo Martinez per la somma di scudi venti mila, colla promessa di lasciare la libertà alli Porzionarj dell'ultima Impresa di detto Lotto di associarsi con detto Oblatore, coll'espressione ancora, iui = *Che l'ulteriori Caratarj, che si uniranno, e che per l'angustia del tempo prescrittosi non si sono sin à quest'oggi potuti unire à misura, che li medesimi Caratarj verranno ad'associarsi, compiranno coll'effettiua, e reale Attergazione, ò con Depositi per tutte le necessarie sicurezze* = ; Sù tale rappresentanza avendo Noi ordinato al detto nostro Monsignor Tesoriere Generale di douer sentire sopra di ciò il parere della Congregazione Camerale, che essendosi in questo medesimo giorno da lui convocata, ed'ivi maturamente esaminata l'Offerta sudetta colle sicurezze, come sopra, esibite da esso Maceroni, e tutt'altro concernente il presente affare, ci hà riferito lo stesso Monsignor Tesoriere, che la medesima Congregazione à pieni Voti è stata di sentimento, (colla riserva però della nostra approvazione,) non essere la Offerta, e sicurezze sudette uniformi alla disposizione

 di

di detto nostro Rescritto, anzi positivamente contrarie al medesimo, e che però il detto Macceroni, ed'altri dovessero essere affatto, e perpetuamente esclusi dalla detta facoltà di offerire; Noi pertanto atteso il non adempimento di detto nostro preinserto Rescritto, tanto nella quantità della somma di scudi 208. mila, quanto nell'effettiva attergazione de' Luoghi de' Monti, ò del real Deposito nelli nostri Monte di Pietà, ò Banco di S. Spirito, e che perciò mancando nella parte più sostanziale la detta Offerta, non rimane luogo alla di lei ammissione, ed'accettazione, tanto più, che essendo imminente la prossima destinata prima Estrazione del dì 15. corrente, per la quale, in caso di sorte favorevole alli Giocatori, sopra l'introito, non rimarrebbero per difetto di detta Attergazione, o Deposito assicurati nel modo, e forma, che lo sono colle sicurezze, e depositi già date, e fatti dal detto Marchese del Monte, e Compagni; Ci siamo per questi, ed altri motivi giustamente moventi l'animo Nostro positivamente determinati di provedere all'indennità, non meno di detto Marchese del Monte, e Compagni, che delli detti Giocatori, come appresso; Ond'è che colla presente Cedola, in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola inserto il tenore del referito Nostro Chirografo della concessione di detto Appalto, dell'Istromento in seguela di esso stipolato, delle soura enunciate suppliche, della offerta, e sicurezze, come sopra esibite, delle predette due Interpellazioni colla preinserta protesta di Monsignor Commissario della Camera, e qualunque altra cosa quanto si voglia necessaria ad esprimersi, benche degna di speciale, specifica, ed indiuidua menzione, di Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra suprema podestà inerendo ancora al sentimento di detta Congregazione Camerale, approviamo, e pienamente confermiamo il preinserto Nostro Rescritto in tutto, e per tutto, come in esso si contiene, come pure l'altro delli 8. corrente, e stante il non adempimento del primo detto Rescritto vogliamo, e decretiamo, che alli mentovati Montini, Macceroni, Bonini, ed à qualunque altra persona, che avesse, ò potesse avervi interesse non competa ora, ne in qualunque futuro tempo la facoltà di chiedere l'addizione in diem coll'oblazione della sesta parte di più di detto convenuto censo, e risposta, anzi positivamente, ed effettivamente esclusi, e rejetti dalla detta libertà, facoltà, ò sia jus di offerire, come sopra, cassando, annullando, e dichiarando irriti, nulli, ed invalidi tanto la suddetta offerta colle sue pretese sicurezze, quanto amendue dette Interpellazioni, (salva però la protesta in una di esse, come sopra fatta dal detto Monsignor Commissario), e qualsisiano altri atti fatti per parte di detto Macceroni, e Compagni presso il detto Notaro de Sanctis, ed avanti qualunque Giudice, Tribunale,

in

in maniera, che non possano quelle, e quelli in alcun tempo suffragare al medesimo Macceroni, e Compagni, nè a chi si sia altro, che come sopra vi avesse, o potesse avere interesse per il fine, ed effetto, per cui sono stati da esso fatti, e che all'incontro il precitato Marchese del Monte, e suoi Compagni assuati, e nominati debbano quietamente, e pacificamente proseguire, e terminare l'Appalto di detto Lotto giusta la forma, e disposizione dell'Istromento stipolato co la nostra Camera, ancorche l'accettazione, ed ammissione dell'offerta, ed offerte della detta sesta parte di più potesse essere di jus regale del nostro Fisco Camerale, la di cui disposizione in questo solo caso per le particolari sue circostanze, ed indole speciale di contratto, vogliamo, che non suffraghi, ne militi ulteriormente, ne a favore di detti Montini, Macceroni, e loro supposti Consocij, ne di qualunque altra persona, che vi avesse, o potesse per qualsivoglia titolo aver interesse per esser così mente, e volontà nostra precisa. Volendo, e decretando, che la presente nostra Cedola di Moto proprio, benchè non ammessa, ne registrata in Camera, vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizione, e che non gli si possa in alcun tempo mai opporre di surrezzione, e orrezzione, ne di alcun altro vizio, ò difetto della nostra volontà, ed intenzione, e che così, e non altrimenti debba sempre nelle cose premesse, e ciascheduna di esse giudicarsi, definirsi, decidersi, ed interpretarsi dal Reuerendissimo Cardinal Camerlengo, Monsignor Tesoriere Generale, dalla piena Camera, e da qualunque altro Giudice, e Tribunale, sebbene Collegiato, e composto de' Reuerendissimi Cardinali, togliendo loro, ed a ciascheduno di essi la facoltà, ed autorità di giudicare, definire, ed interpretare diversamente, e dichiarando d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che scientemente, o ignorantemente si facesse in contrario, ancorche non vi siano stati chiamati, citati, ne sentiti Monsignor Commissario della nostra Camera, li predetti Montini, Macceroni, Bonini, ed altri asserti Compagni di essi Montini, e Macceroni, e qualunque altra persona, che vi avesse, o pretendesse d'avervi interesse, non ostanti le cose premesse, le Costituzioni di Paolo II. Paolo IV., e Pio IV. nostri Predecessori de rebus Ecclesię, & Camerę non alienandis, l'altra del detto Pio de registrandis, ogni, e qualunque jus, e diritto competente alla nostra Camera, ed al nostro Fisco Camerale, benchè chiuso nel corpo delle Leggi, la regola della nostra Cancellaria de jure quæsito non tollendo, e qualsisiano altre Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche Nostre, e de nostri Predecessori, Leggi, Statuti, loro Riforme, usi, stili, Consuetudini, Sentenze, Decreti, e rejudica-

te in consimili casi, ed ogn'altra cosa, che facesse, ò potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole avendone il di loro tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, e supplendo noi colla pienezza della nostra Pontificia Podestà a qualunque vizio, e difetto quantunque sostanziale, e formale, e sì di fatto, come di ragione, che nelle cose premesse potesse intervenire, questa volta sola, e per l'effetto sudetto ampiamente, ed espressamente deroghiamo. Data dal nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo di 12. Febraro 1738.

Placet Motu proprio L.

Sumpta fuit præsens Copia ex Cedula originali Motus proprii Sanctissimi in actis mei &c. exhibita, cum qua facta collatione concordat salvo sempèr &c. In fidem &c. hac die 12. Februarii 1738.

Gregorius Castellani R.C.A. Secr.

ROMÆ, MDCCXXXVIII.

Ex Typographia Reuerendæ Cameræ Apostolicæ.